



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEL MINISTERO DEL TURISMO E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Al Ministero del Turismo – Ufficio
del Gabinetto

All'Ucb

Oggetto: Direttiva del Ministro del Turismo in materia di protezione dei dati personali (fascicolo SILEA 74856).

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento in oggetto.

P.P.V. Il Consigliere delegato
Cristiana RONDONI

Il Magistrato istruttore
Fernanda FRAIOLI



CORTE DEI CONTI

PROVVEDIMENTO: Direttiva del Ministro del Turismo in materia di protezione dei dati personali (fascicolo SILEA 74856).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO

È pervenuto a controllo preventivo il decreto indicato in oggetto, in merito al quale si formulano le seguenti osservazioni.

- 1) in disparte qualche refuso (il regolamento 679/2016 è entrato in vigore il 24/5/2016 (e non il 25/5/2018 come indicato nella decretazione del provvedimento in oggetto), si evidenzia quanto segue: - sulla base dell'art.37 del suddetto regolamento, sembra che il responsabile della protezione dati debba essere designato congiuntamente dal titolare e dal responsabile del trattamento (e non solo dal titolare del trattamento come indicato nel paragrafo 5 del decreto in esame);
- 2) sembrerebbe che il Registro delle attività di trattamento e il Registro unico siano due registri differenti, sulla base del tenore letterale del punto 5 del provvedimento, mentre non sembrano distinguibili in base a quanto indicato al paragrafo 6 del decreto. Un chiarimento in merito che precisi anche le finalità del Registro unico, si rende opportuno
- 3) infine, vanno allegati i pareri del Capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dei Direttori generali

Si trattiene l'originale dell'atto con la relativa documentazione, richiamando l'attenzione di codesta Amministrazione in ordine al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000, n. 340, con l'avvertenza che - salva l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto - nel caso di omessa o intempestiva risposta alla presente, si provvederà alla devoluzione dell'intera questione alla competente sede collegiale.

